

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3918/90 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

relativo al trasferimento in Grecia di 150 000 tonnellate di cereali foraggeri detenuti dall'organismo d'intervento tedesco

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la siccità che ha colpito la Grecia negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi che potrebbe obbligare gli allevatori a vendere prematuramente il bestiame con conseguenti effetti negativi per i loro redditi;

considerando che è possibile porre rimedio a questa situazione di penuria grazie all'utilizzazione, da parte degli allevatori di 150 000 tonnellate di cereali foraggeri; che detti cereali comunitari sono disponibili presso organismi d'intervento greco non dispone di cereali foraggeri;

considerando peraltro che la Repubblica federale di Germania incontra attualmente una serie di difficoltà per l'ammasso di cereali all'intervento in seguito all'abbondante raccolto del 1990 e a motivo del processo di unificazione che potrebbe indurre detto Stato membro a cercare capacità di ammasso al di fuori del suo territorio; che, ai fini di una corretta gestione, è opportuno approvvigionare gli allevatori greci con le scorte d'intervento tedesche tramite un trasferimento da parte di queste ultime;

considerando che l'organismo d'intervento greco rimette in vendita le scorte trasferite alle condizioni enunciate nel regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 (6); che tuttavia, tenuto conto delle modalità specifiche di esecuzione del trasferimento in questione che prevede che i cereali saranno messi a disposizione nei porti di sbarco greci, è necessario prevedere che il prezzo minimo di vendita sia fissato a un livello che consenta lo smaltimento dei cereali nelle regioni interne della Grecia a condizioni di prezzo soddisfacenti;

considerando che è necessario precisare talune modalità relative alla presa in consegna del prodotto e al trasferimento delle responsabilità corrispondenti;

considerando che è necessario prevedere le disposizioni relative alla contabilizzazione dell'operazione suddetta secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco tiene a disposizione dell'organismo d'intervento greco 150 000 tonnellate di cereali foraggeri.

2. L'organismo di intervento greco prende in consegna i prodotti di cui al paragrafo 1 anteriormente al 1° febbraio 1991 ne se assicura il trasporto anteriormente al 1° maggio 1991 fino al luogo di ammasso che è designato dall'organismo di intervento greco e che è situato nei porti della Grecia che devono essere determinati secondo la procedura di cui al paragrafo 5 o entro un raggio intorno ai porti in

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 98 del 28. 4. 1970, pag. 3.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

(7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(8) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 6.